

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE DI UNA

CONSULTA PER I GEMELLAGGI

PREMESSA

L'Amministrazione Comunale, nella convinzione che i gemellaggi siano un efficace strumento di pace, di solidarietà, d'azione interculturale, di cooperazione permanente, di formazione civica, intende proseguire e sviluppare la politica dei gemellaggi avviata con la stipula del primo atto gemellare avvenuta a Bad Homburg il 4 ottobre 1956.

Pertanto, l'Amministrazione Comunale, pur rimanendo responsabile delle scelte e degli orientamenti di fondo del gemellaggio, intende istituire una Consulta per la politica dei gemellaggi, in conformità da quanto stabilito nel Titolo III, capo IV, articolo 39, che recita:

- 1) Il Comune istituisce consulte di settore al fine di integrare ed arricchire le proposte degli organi amministrativi con l'apporto delle competenze di organismi e persone che abbiano approfondita conoscenza in determinati campi di attività".
- 2) La costituzione ed i modi di funzionamento delle consulte sono disciplinati dal regolamento.

Articolo 1

Indirizzi programmatici per la politica dei gemellaggi

- 1) Il Consiglio Comunale formula su proposta della Giunta Comunale gli indirizzi della politica dei gemellaggi.
- 2) La Giunta Comunale per la formulazione della proposta di indirizzi al Consiglio Comunale e per la deliberazione del programma annuale e pluriennale delle attività di gemellaggio si avvale del contributo di idee ed operativo della Consulta.
- 3) Nel rispetto degli indirizzi di cui al precedente comma 1), la Giunta Comunale, con propria deliberazione, adotta un programma annuale e pluriennale nell'ambito del quale è chiamata ad operare la Consulta per i gemellaggi

Articolo 2

Compiti della Consulta

Nell'ambito degli indirizzi formulati dal Consiglio Comunale e del programma deliberato dalla Giunta Comunale, la Consulta contribuisce a:

- a) Promuovere a favorire la sensibilizzazione della cittadinanza alle motivazioni delle attività di gemellaggio ed una larga e consapevole partecipazione, soprattutto delle componenti associative delle realtà socio-culturali ed economiche che rappresenta;
- b) Tenere costanti rapporti d'intesa con l'Amministrazione comunale - con l'Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa (AICCIRE), curando la diffusione di una coscienza europeista tra i cittadini nella

consapevolezza del profondo ed irrinunciabile significato del gemellaggio volto a favorire l'unità politica dell'Europa.

- c) collaborare alle iniziative ed alle azioni dell'Amministrazione Comunale che contribuiscono al rafforzamento di una coscienza europea attiva e partecipativa quali:
- scambi di cittadini delle città gemellate che devono vertere su programmi educativi inerenti i grandi temi della Unione Europea;
 - conferenze su temi europei attinenti i gemellaggi;
 - incontri per rafforzare la componente educativa delle attività di gemellaggio;
- d) agevolare il confronto d'esperienze tra le diverse categorie;
- e) supportare nei modi e nelle forme che si renderanno di volta in volta necessari le manifestazioni di gemellaggio organizzate dalla Amministrazione Comunale;
- f) formulare i programmi da sottoporre all'approvazione della Giunta comunale;
- g) indire riunioni periodiche con le associazioni di categoria che rappresentano e /o su problematiche specifiche.

Articolo 3

Composizione della Consulta

Della Consulta fanno parte oltre al Sindaco e L'Assessore ai gemellaggi:

- a) 2 rappresentanti del Consiglio Comunale, di cui uno della maggioranza e uno dell'opposizione;
- b) 1 rappresentante delle Istituzioni Scolastiche;
- c) 2 rappresentanti, nominati dalla Giunta su proposta dell'Assessore competente, delle Associazioni che abbiano svolto negli ultimi due anni attività di promozione e sviluppo dei gemellaggi, ovvero cittadini residenti nel comune di Terracina che si siano distinti nella cooperazione e scambio culturale transnazionale;
- d) 1 rappresentante della Pro Loco;
- e) 3 rappresentanti delle associazioni di categoria;
- f) 1 rappresentante dell'Università;
- g) 1 rappresentante dell'A.E.D.E.;
- h) Il Dirigente competente in materia di gemellaggi;

Articolo 4

Costituzione insediamento e decadenza della Consulta

- 1) I membri di cui alle lett. b); d); e); f); g); dell' art 3, vengono nominati dalla Giunta sulla base delle candidature pervenute mediante Avviso Pubblico curato dal Dirigente

del settore, tenendo presente il principio cronologico in caso di candidature concorrenti.

- 2) I membri della Consulta di cui alla lett. c); dell'art. 3, vengono nominati dalla Giunta sulla base di una lista di candidature pervenute mediante Avviso Pubblico curato dal Dirigente del settore.
- 3) In caso di mancata indicazione, da parte delle categorie, associazioni e istituzioni, l'insediamento della Consulta avviene con la nomina di almeno 5 componenti.
- 4) La Consulta decade contestualmente al Consiglio Comunale.

Articolo 5

Organi della Consulta

1. Sono organi della Consulta:

- a) Il Presidente che rappresenta la stessa a tutti gli effetti;
- b) Il Vice Presidente;
- c) il Segretario con funzioni di verbalizzante;
- d) l'Assemblea

2. Il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario sono eletti a maggioranza qualificata dei suoi membri in prima battuta, in caso in cui non si raggiunga la maggioranza qualificata, in seconda battuta si procede a maggioranza assoluta, nel caso non si raggiunga la maggioranza assoluta in terza battuta si procede a maggioranza semplice.

3. Le cariche di Presidente e Vice Presidente sono incompatibili con quella di Sindaco, Assessore e Consigliere comunale.

4. La decadenza di uno o più componenti della Consulta avviene:

- a) per dimissioni;
- b) per assenza (tre sedute consecutive senza valida giustificazione);
- c) per intervenute incompatibilità,

Articolo 6

Presidente e sue funzioni

Spetta la Presidente:

- convocare e presiedere le riunioni della Consulta, fissandone l'ora e l'ordine del giorno;
- convocare almeno una volta l'anno un'Assemblea aperta a tutti i cittadini ed Associazioni, categorie Economiche, Sindacati e scuole del territorio, per la presentazione del programma delle iniziative dell'anno successivo a quello di riferimento, elaborato dalla Consulta ed approvato con atto formale della Giunta Comunale;

- rappresentare personalmente, o per delega, la Consulta nelle iniziative di gemellaggio.

Articolo 7

Funzionamento della Consulta

La Consulta si riunisce 2 volte all'anno in seduta ordinaria:

- entro il 30 settembre per proporre all'Amministrazione Comunale il programma di interventi relativo all'anno successivo e per presentare il rendiconto dell'attività svolta;
- entro il 30 giugno per la verifica del programma e per le eventuali modifiche ed integrazioni allo stesso.

La Consulta si riunisce in seduta straordinaria ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno o lo richieda la maggioranza dei componenti.

Le convocazioni della Consulta, con ordine del giorno, dovranno essere inviate almeno 5 giorni prima e, soltanto per motivate ragioni di urgenza, esse potranno essere fatte senza preavviso e con qualsiasi altro mezzo di comunicazione

La Consulta è regolarmente costituita quando sono presenti almeno la metà più uno dei rappresentanti delle associazioni e Enti che ne fanno parte. In seconda convocazione, da tenersi in altro giorno, l'assemblea è regolarmente costituita se è presente almeno un terzo dei rappresentanti. Nessun provvedimento può considerarsi approvato se non ottiene il voto favorevole della maggioranza dei presenti. I voti sono espressi in modo palese. In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.

Articolo 8

Compiti del Comune

Per le attività di carattere amministrativo la Consulta si avvale della collaborazione dei competenti uffici comunali.

Alle riunioni della Consulta il Comune assicura assistenza con proprio personale. Sede delle riunioni della Consulta è il palazzo Tescola (Presidenza del Consiglio comunale) in Corso Anita Garibaldi n° 62.

Di ogni riunione della Consulta, viene redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

L'Amministrazione provvede annualmente a prevedere per il funzionamento della Consulta un budget che sarà assegnato, compatibilmente con le risorse disponibili, su presentazione di dettagliati programmi ai quali dovranno seguire i relativi rendiconti sull'impiego delle somme, prima di procedere all'erogazione delle stesse.

Compete al Dirigente competente in materia di gemellaggi la responsabilità tecnico gestionale del budget per il finanziamento della Consulta.

La Consulta può reperire sostegno economico alle proprie attività anche da altri Enti ed Istituzioni pubbliche e private.